



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Area Tecnica

Tel. 0321/969820 fax. 0321/969855

municipio@pec.comune.oleggio.no.it - www.comune.oleggio.no.it

Oleggio, 27/04/2021

Reg. ord. N. 84

OGGETTO: CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE AVIARA PER MOTIVI IGIENICO SANITARI

IL SINDACO

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute ai competenti Uffici comunali da parte dei cittadini, inerente gli inconvenienti igienici causati dalla presenza di piccioni in ambito del contesto urbano;

DATO ATTO che la massiccia presenza di popolazione aviaria nell'ambiente urbano può causare danni agli edifici, compresi quelli sottoposti a tutela monumentale, ed alla salubrità dell'ambiente urbano, poiché le loro deiezioni, in gran parte evacuate nei nidi, sui tetti nonché da ogni punto che può facilitare il loro stazionamento, ostruiscono canali e gronde, provocano infiltrazioni nelle strutture edili e costituiscono un pericoloso ricettacolo di germi patogeni trasmissibili all'uomo, derivanti anche dall'accumulo del guano;

VISTE le indicazioni fornite dall'A.S.L. Novara, per il controllo dei piccioni nell'ambito urbano;

VISTO il "Piano di controllo del colombo o piccione di città in Provincia di Novara 2018-2023";

VISTA la necessità di predisporre misure cautelari tese ad una prima azione di contenimento della popolazione aviaria in ambito urbano;

RITENUTO pertanto di provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833 avente per oggetto "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che demanda al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e tutela della salute pubblica;

VISTO il D.L. 31 marzo 1998 n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione al capo I della Legge 15 marzo 1997 n° 59;

VISTO il D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320 – Regolamento di polizia veterinaria;

VISTO l'art. 50 del D.L.vo 18.02.2000 n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

a chiunque il divieto assoluto di fornire alimenti ai piccioni e, in generale, a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti, avanzi alimentari in tutto il centro abitato del Comune di Oleggio;

ai proprietari degli edifici situati nell'ambito urbano e a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e/o allo stazionamento dei piccioni, di provvedere a propria cura e spese alle seguenti disposizioni:

- schermare con adeguate reti e maglie sottili o altro mezzo idoneo ogni apertura nei fabbricati ove nidificano o possano nidificare i piccioni, vista l'abitudine dei medesimi ad

- occupare le soffitte, solai e sottotetti che garantiscono riparo o luogo di nidificazione
- installare ove è possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione ordinaria dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.) al fine di impedire lo stazionamento dei volatili
- mantenere perfettamente puliti da guano o piccioni morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza di piccioni

AVVERTE

- che le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, accertate dopo le date di scadenza previste, sono punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000
- che responsabile del procedimento è l'arch. Federica Colombo presso il Servizio Ambiente

AVVERTE inoltre

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte di Torino entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione/pubblicazione o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199).

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale;
- la diffusione del presente provvedimento sul territorio comunale, mediante l'affissione sulle bacheche;
- l'invio del presente provvedimento per il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza a:
 - Comando di Polizia Municipale info.poliziale@comune.oleggio.no.it
- l'invio del presente provvedimento per opportuna conoscenza e per un supporto in merito all'emanazione di successivi interventi di contenimento:
 - A.S.L. NO protocollo@pec.asl.novara.it
 - Provincia di Novara protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it
 - Regione Piemonte – Settore Fitosanitario agricoltura@cert.regione.piemonte.it

Il Sindaco
Firmato digitalmente
BALDASSINI ANDREA